REGOLAMENTO (CEE) N. 2390/81 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 818/80 della Commissione, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione in salamoia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 818/80 della Commissione [3] ha previsto misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione in salamoia;

considerando che, da qualche tempo, sono state constatate importazioni nella Comunità di quantitativi di funghi di coltivazione in salamoia, ma preparati o conservati nell'aceto; che tali quantitativi importati liberamente vengono impiegati nella Comunità per la fabbricazione di conserve di funghi; che tali importazioni contribuiscono pertanto ad eludere le misure di salvaguardia previste per i funghi di coltivazione in salamoia ed a nuocere al mercato delle conserve di funghi;

considerando che occorre pertanto estendere le misure applicabili ai funghi in salamoia ai funghi preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico;

considerando che occorre tener conto della particolare situazione dei prodotti che al momento della pubblicazione del presente regolamento si trovano in corso di spedizione verso la Comunità; che a tal fine occorre dare la priorità all'importazione di detti prodotti; che tuttavia, per evitare un aggravio della situazione del mercato, è necessario prevedere une compensazione tra tali importazioni e quelle che possono essere effettuate nel corso di ogni trimestre, definite dal regolamento (CEE) n. 818/80,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 818/80, si aggiunge il seguente comma:

« Dal 1° ottobre 1981 tutte le importazioni nella Comunità di funghi di coltivazione, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico (sottovoce 20.01 C della tariffa doganale comune) in provenienza dai paesi terzi sono parimenti soggette alla presentazione di un titolo d'importazione ».

Articolo 2

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 818/80 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 6*

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, ed all'articolo 5, paragrafo 5, i titoli d'importazione sono rilasciati per quantitativi di funghi di coltivazione, preparati o conservati nell'aceto che si trovano in corso di spedizione verso la Comunità al 20 agosto 1981, a condizione che l'interessato:

— presenti la domanda entro e non oltre il 27 agosto 1981 e

— all'atto della presentazione della domanda, fornisca la prova, riconosciuta valida dalle competenti autorità dello Stato membro interessato, che i quantitativi in oggetto erano in corso di spedizione verso la Comunità alla data di cui sopra.

I quantitativi per i quali l'interessato ha ottenuto titoli d'importazione in applicazione del paragrafo 1 sono detratti da quelli per i quali l'interessato può ottenere, per importazioni da effettuarsi nel corso di ciascun trimestre, titoli d'importazione in applicazione dell'articolo 4 o dell'articolo 5 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.
[3] GU n. L 89 del 2. 4. 1980, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione